

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA MONTE PRUNO – Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino – Soc. Coop.

Sede Legale in Roscigno (SA) – cap 84020 - Via IV Novembre, snc

Sede Amministrativa e Direzione Generale in Sant’Arsenio (SA) – cap 84037 – Via Paolo Borsellino, snc

Tel.: 0975/398611 - Fax: 0975/398630

e-mail: segreteria@bccmontepruno.it – PEC segreteria@pec.bccmontepruno.it

Sito internet: www.bccmontepruno.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno: C.F. 00269570651 – R.E.A. n. 115469

Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4673.0.0 - cod. ABI 08784

Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A159517

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari.

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca –

Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il **credito di firma** è un’operazione mediante la quale la Banca rilascia una garanzia bancaria a favore di un terzo (beneficiario) nell’interesse e su richiesta del proprio Cliente (debitore principale), impegnandosi a pagare quanto dovuto al beneficiario in caso di inadempienza del debitore principale.

Il Cliente si obbliga a rimborsare senza ritardo, a semplice richiesta della Banca, tutte le somme che a qualsiasi titolo la Banca fosse chiamata a pagare in dipendenza della garanzia prestata, maggiorate degli interessi sull’importo pagato dalla Banca, con rinuncia ad opporre qualsivoglia eccezione o contestazione relativa alla fondatezza della pretesa del creditore nonché alla validità dell’obbligazione garantita.

Per il rilascio della garanzia il Cliente deve ottenere dalla Banca la preventiva concessione di un affidamento utilizzabile per i crediti di firma di importo massimo predeterminato. La Banca può chiedere al Cliente idonee garanzie per il rilascio della garanzia (es. fideiussione o pegno).

Fideiussione per la cauzione provvisoria.

Le cauzioni provvisorie sono richieste dal Committente (stazione appaltante) ad ogni Impresa che intende partecipare ad una gara d’appalto di Lavori Pubblici.

Essa ha lo scopo di garantire al Committente il possesso dei requisiti previsti e, nel caso di aggiudicazione, l’impegno dell’Impresa a sottoscrivere il relativo contratto, a costituire cauzione definitiva e a stipulare le polizze assicurative previste. A norma dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, l’ammontare della cauzione è stabilito generalmente nella misura del 2% dell’importo a base d’asta.

Tra i **principali rischi** del servizio si segnalano:

- in determinate ipotesi previste dal contratto (ad es. qualora il richiedente e/o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, presentassero rilevanti o ripetute scoperture o sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso la Banca o patissero rilevanti peggioramenti nelle condizioni patrimoniali) il richiedente è tenuto a versare senza ritardo alla Banca, a semplice richiesta, una somma pari a quella garantita a garanzia del proprio eventuale credito di rivalsa
- il richiedente è tenuto a rimborsare senza ritardo, a semplice richiesta della Banca e rinunciando a qualsiasi eccezione nei suoi riguardi circa la fondatezza della richiesta del creditore, le somme che essa abbia ritenuto di pagare, a suo insindacabile giudizio ed anche in assenza di preventivo avviso
- nel caso in cui il creditore intimasse alla Banca, anche in via stragiudiziale, il pagamento totale o parziale della garanzia, il richiedente è tenuto a versare senza ritardo alla Banca la somma pari a quella intimata, a sua semplice richiesta, rinunciando a far valere nei confronti della Banca eventuali eccezioni relative alla fondatezza della pretesa del creditore. La Banca utilizzerà detta somma, a suo insindacabile giudizio, per

pagare il creditore oppure per costituirla in pegno presso di sé a nome e per conto del richiedente, a garanzia del proprio credito di rivalsa

- la variazione delle condizioni economiche, ove contrattualmente prevista.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del Cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

SPESE	
COMMISSIONI PERIODICHE ANNUALI (CDF PROVVISORI GARE APPALTO: commissione unica al rilascio della garanzia)	CDF COMMERCIALE NO GARANZIA REALE: 2,5% Minimo: € 100,00 CDF COMMERCIALE CON GARANZIA REALE: 1% Minimo: € 100,00 CDF FINANZIARIO SENZA GARANZIA REALE: 2,5% Minimo: € 100,00 CDF FINANZIARIO CON GARANZIA REALE: 1% Minimo: € 100,00 CDF PROVVISORI GARE APPALTO: 0,5% Minimo: € 100,00 Massimo: € 500,00
SPESE ADDEBITO RATA	CDF COMMERCIALE NO GARANZIA REALE: € 0,00 CDF COMMERCIALE CON GARANZIA REALE: € 0,00 CDF FINANZIARIO SENZA GARANZIA REALE: € 0,00 CDF FINANZIARIO CON GARANZIA REALE: € 0,00 CDF PROVVISORI GARE APPALTO: € 0,00
SPESE IMMISS. MOVIMENTO	CDF COMMERCIALE NO GARANZIA REALE: € 0,00 CDF COMMERCIALE CON GARANZIA REALE: € 0,00 CDF FINANZIARIO SENZA GARANZIA REALE: € 0,00 CDF FINANZIARIO CON GARANZIA REALE: € 0,00 CDF PROVVISORI GARE APPALTO: € 0,00
SPESE SCARICO RATA	CDF COMMERCIALE NO GARANZIA REALE: € 0,00 CDF COMMERCIALE CON GARANZIA REALE: € 0,00 CDF FINANZIARIO SENZA GARANZIA REALE: € 0,00 CDF FINANZIARIO CON GARANZIA REALE: € 0,00 CDF PROVVISORI GARE APPALTO: € 0,00
IMPOSTA DI BOLLO SUL CONTRATTO	CDF regolato per cassa: imposta di bollo dovuta nella misura, tempo per tempo, prevista dalla legge; CDF regolato in c/c: imposta di bollo non dovuta, in quanto vige il principio sostitutivo dell'imposta di bollo già assolta sul c/c di regolamento
ONERI FISCALI	Nella misura prevista tempo per tempo dalla legge
TRASPARENZA - STAMPA ELENCO CONDIZIONI	€ 0,00
TRASPARENZA - INFO PRECONTRATTUALE	€ 0,00
TRASPARENZA - INVIO DOCUMENTAZIONE PERIODICA	€ 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

TRASPARENZA - INVIO DOCUMENTAZIONE VARIAZIONI	€ 0,00
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse	Archivio elettronico: € 3,50 Archivio cartaceo in House: € 6,99

GIORNI

VALUTA

CDF COMMERCIALE NO GARANZIA REALE:
In giornata
CDF COMMERCIALE CON GARANZIA REALE:
In giornata
CDF FINANZIARIO SENZA GARANZIA REALE:
In giornata
CDF FINANZIARIO CON GARANZIA REALE:
In giornata
CDF PROVVISORI GARE APPALTO:
In giornata

RECESSO E RECLAMI**Recesso dal contratto**

Il cliente potrà chiedere alla banca che receda dalla garanzia prestata nel suo interesse a favore di un soggetto terzo nei casi e con le modalità di volta in volta concordate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

15 giorni

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a
BANCA MONTE PRUNO – Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino – Soc. Coop.

Ufficio Reclami

Via Paolo Borsellino snc – 84037 – Sant’Arsenio (SA)

Fax: 0975/398630

e-mail: trasparenza@bccmontepruno.it

pec: segreteria@pec.bccmontepruno.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d’Italia.

LEGENDA

Debitore principale	È il soggetto (Cliente) di cui si garantisce l’adempimento nei confronti del Beneficiario.
Beneficiario	È il soggetto a favore del quale la Banca garantisce l’adempimento del Debitore principale (Cliente).
Interessi di mora	Importo che il Cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme dovute alla Banca a qualsiasi titolo in conseguenza della prestazione della Garanzia.